

**AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR**

**TIRRENO CENTRALE**

**LAVORI** di adeguamento e potenziamento degli impianti idrico ed antincendio del Porto di Salerno

**IMPRESA:** Tecnobuilding s.r.l.

**CONTRATTO DI APPALTO:** del 22 Gennaio 2013 di importo pari a € 4.689.916,43 oltre € 190.823,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso IVA non imponibile ex art.9 DPR N. 633/72.

**IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI COME DA ATTO**

**AGGIUNTIVO N. 3** del 16.09.2020 di importo pari a € 4.548.693,85 oltre € 190.705,77 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile.

**SCHEMA DI ATTO DI TRANSAZIONE**

L'anno 2023 il giorno \_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Salerno sono costituiti:

da una parte:

Avv. Andrea Annunziata nella sua qualità di Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale CF 95255720633, e nell'interesse della stessa, da questo momento per brevità denominata Autorità

dall'altra parte:

l'ing. *omissis* - CF *omissis*, nella sua qualità di legale rappresentante della Tecnobuiding s.r.l., e nell'interesse della stessa, da questo momento per brevità denominata Impresa

**PREMESSO CHE**

• in data 22 Gennaio 2013 l’Autorità, a seguito di esperimento di procedura ad evidenza pubblica, da aggiudicarsi mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.lgs. 163/06 e ss.mm.ii, stipulava contratto d’appalto con l’Impresa per l’esecuzione dei lavori di adeguamento e potenziamento degli impianti idrico e antincendio del Porto di Salerno per un importo netto, a seguito del ribasso offerto del 28,288%, di € 4.880.739,58 (di cui € 4.689.916,43 per lavori ed € 190.823,15 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso) e IVA non imponibile, corrispondente ai seguenti importi contrattuali divisi per lotti: Lotto A pari a Euro 3.385.583,81 oltre Euro 143.235,69 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile, relativo alla realizzazione degli impianti idrico e antincendio su Molo di Ponente, Banchina Rossa, Molo Trapezio, Banchina Ligea, Molo tre Gennaio, del sistema di pressurizzazione e presa da mare sul Molo Ponente, del relativo impianto di telecontrollo delle reti – tempo di esecuzione pari a 360 gg naturali e consecutivi; Lotto B pari a Euro 1.304.332,62 oltre € 47.587,46 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA non imponibile, riferito alla realizzazione dell’impianto idrico e antincendio su Molo Manfredi, del sistema di pressurizzazione e presa da mare sul Molo Manfredi, del relativo impianto di telecontrollo delle reti – tempo di esecuzione pari a 95 gg naturali e consecutivi. La realizzazione del Lotto B risultava sottoposta a condizione sospensiva, costituita dal reperimento del finanziamento necessario, nel senso che sarebbe stata affidata la realizzazione del Lotto B soltanto se fosse stato finanziato entro due anni decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione

dei Lavori del Lotto A. Qualora entro il termine di due anni decorrenti dalla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori del Lotto A l’Autorità Portuale non avesse reperito le somme necessarie a realizzare il Lotto B, la condizione si sarebbe intesa come non verificata e l’Appaltatore non avrebbe potuto avanzare pretese di alcun genere;

- in data 22.1.2013, le parti sottoscrivevano il relativo contratto di appalto registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 27.03.2013 al n. 2744);

- in data 15.05.2014, a seguito dell’approvazione della Perizia di variante n. 1 con cui si procedeva ad un riassetto della risorsa economica disponibile tra le opere dei lotti A e B, utilizzando la nuova distinzione “Opere finanziate” e “Opere da finanziare”, con quest’ultime sottoposte a condizione sospensiva per il reperimento della risorsa finanziaria, e rimodulazione dei tempi di esecuzione dei lavori in 360 gg. naturali e consecutivi per le “Opere finanziate” e 120 gg. naturali e consecutivi per le “Opere da finanziare”, le parti sottoscrivevano il primo atto aggiuntivo al contratto d’appalto, registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 20.06.2014 al n. 3529, per un importo complessivo dei lavori pari a € 5.118.507,66 di cui € 201.972,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondenti ai seguenti importi contrattuali: Opere Finanziate pari a € 4.313.848,00 oltre € 183.370,93 per oneri per la sicurezza; Opere da Finanziare pari a € 602.686,88 oltre € 18.601,85 per oneri per la sicurezza;

- in data 22.12.2017, a seguito dell’approvazione della variante n. 2, le parti sottoscrivevano il secondo atto aggiuntivo al contratto d’appalto,

registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 12.06.2018 al n. 1912;

- in data 16.9.2020, a seguito dell’approvazione della variante n. 3 avente lo scopo di adeguare il precedente progetto, come riferibile in ultimo alla Perizia di Variante n.2, con tutte le puntuali modifiche disposte con progressivi Ordini di Servizio da n.10 a n.20, le parti sottoscrivevano il terzo atto aggiuntivo al contratto di appalto registrato all’Agenzia delle Entrate di Salerno in data 28.09.2020 al n. 553;

- con la Perizia di Variante n. 3, l’importo complessivo delle opere, computate con i prezzi offerti dalla Tecnobuilding S.r.l., veniva rideterminato definitivamente in € 4.739.399.62, comprensivo di € 190.705,77 di oneri per la sicurezza e IVA non imponibile, corrispondente all’importo delle sole “Opere finanziate” dell’Atto Aggiuntivo n.2 e procedendo alla caducazione dei periodi riguardanti l’impegno alla realizzazione delle “Opere da finanziare”, previsti nell’Atto Aggiuntivo n. 2 dei lavori per l’importo di € 379.100,92, facendo decadere la condizione sospensiva cui era sottoposto l’affidamento e la realizzazione di tali opere;

- in data 12.06.2019, sulla scorta sulla scorta del verbale di consistenza redatto in data 11.06.2012, si è proceduto alla presa in consegna anticipata delle opere relative alla rete idrica da parte dell’AdSP (il verbale di consistenza e il verbale di consegna sono stati acquisiti rispettivamente al prot. AdSP nn. 14188 e 14189 del 17.06.2019);

- in data 09.03.2020, sulla scorta del verbale di consistenza redatto in pari data, si è proceduto alla presa in consegna anticipata delle opere relative

alla rete antincendio (incluse le relative apparecchiature ivi installate ed al netto del gruppo di pressurizzazione ubicato sul Molo Ponente) da parte dell'AdSP (il verbale di consistenza e il verbale di consegna sono stati acquisiti rispettivamente al prot. AdSP nn. 07452 e 07453 dell'11.03.2020);

- l'impresa, durante il corso dei lavori, iscriveva venticinque riserve negli atti contabili, fino al S.A.L. n. 9 emesso in data 22 maggio 2019, per un importo complessivo di € 3.197.582,51;

- in data 27.5.2020, al fine di definire le riserve iscritte e concordare la ripresa dei lavori, le parti sottoscrivevano apposito verbale di accordo bonario, ai sensi dell'art. 240, D.lgs. n. 163/2006.

- per quanto qui interessa, con il predetto accordo le parti convenivano, tra l'altro:

- il riconoscimento, a tacitazione di ogni riserva formulata nel corso dell'appalto, dell'importo di € *omissis* in favore dell'impresa, la quale rinunciava: *“contestualmente alle riserve iscritte ed alla richiesta di risoluzione del contratto, a condizione che venga pattuita una tempistica dettagliata e vincolante che consenta la rapida attuazione dell'accordo bonario e della conclusione dell'appalto”* (pag 6 dell'accordo bonario);

- un *“calendario di scadenze temporali da intendersi vincolante ai fini dell'efficacia dell'Accordo Bonario”*, il quale prevedeva la *“sottoscrizione del verbale di ripresa lavori successivamente all'emissione dello stato di avanzamento lavori n. 10 e, comunque, non oltre 45 giorni dall'approvazione della perizia di variante n. 3*

(avvenuta il 6.8.2020, pag. 9 dell'accordo bonario);

➤ *“Le parti si impegnano a rispettare le condizioni su esposte. L'impresa, intendendo come essenziali ai fini del ricomponimento bonario le condizioni innanzi definite, dichiara che in caso di mancato rispetto di una sola delle condizioni su esposte riterrà inefficace l'atto e con esso tutte le rinunzie effettuate”* (cfr. punto 5 a pag. 9 dell'accordo bonario);

- l'Autorità liquidava all'impresa l'importo di € *omissis* riconosciuto con l'Accordo Bonario sottoscritto tra le parti;
- a causa della mancata ripresa dei lavori, l'Impresa proponeva azione innanzi al Giudice Ordinario di Napoli – Sezione Specializzata in materia di Imprese RGACC n. *omissis*/2021 rassegnando le seguenti conclusioni:
  - a) *in via principale, ai sensi dell'art. 1454, comma 3, c.c., accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione di diritto del contratto di appalto intercorso tra le parti, per le ragioni esposte in narrativa;*
  - b) *in via subordinata, previo accertamento dell'inadempimento, dichiararsi risolto il contratto di appalto intercorso tra le parti, per esclusiva responsabilità della convenuta PA;*
  - c) *in ogni caso, condannare controparte al risarcimento dei danni patrimoniali e non, per le causali sopra indicate, subiti dalla società attrice in conseguenza dell'inadempimento avverso, da liquidarsi nella misura di € 3.189.932,87 (Euro tremilionicentottantanovemilanovecentotrentadue/87), o in quella maggiore o minore che si riterrà congrua all'esito dell'istruttoria svolta, comprensiva di interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 e rivalutazione*

*dall'evento e sino al soddisfo;*

*d) condannare la convenuta PA al pagamento delle spese e competenze*

*di giudizio, con distrazione a favore del procuratore antistatario”;*

- *si costituiva ritualmente in giudizio l’Autorità per contestare le domande*

*dell’impresa chiedendone l’integrale rigetto;*

- *nel corso del giudizio il Giudice avanzava la seguente proposta*

*transattiva:*

*1) La società attrice senza alcun riconoscimento delle fondatezza delle*

*pretese di controparte e per mero spirito transattivo, si impegna a*

*concludere i lavori oggetto del contratto di appalto rinunciando alla*

*domanda di risoluzione del contratto;*

*2) Parte convenuta, senza riconoscimento della ragioni di controparte e per*

*mero spirito transattivo, si impegna a corrispondere a parte attrice,*

*l’importo di euro 250.000,00 oltre interessi ex d.lgs. 231/2002 a far data*

*dal 21.1.2021 ( pari all’attualità ad euro 30.157,00) oltre ulteriori interessi*

*ex d.lgs 231/2002 sulla sola sorta capitale di euro 250.000,00 dal*

*12.10.2022 fino alla conclusione dell’accordo transattivo e non oltre il*

*31.12.2022 in caso di accordo successivo;*

*3) Parte attrice senza riconoscimento delle ragioni di controparte e per*

*mero spirito transattivo, accetta detta offerta e rinuncia alla domanda di*

*risarcimento del danno ed alle altre domande formulate, dichiarando di*

*nulla avere più a pretendere;*

*4) le parti concordemente rinunciano alle domande ed agli atti del presente*

*giudizio con dichiarazione di estinzione del processo da parte del Giudice.”;*

- *la somma proposta era omnicomprensiva dell’ultimazione dei lavori e di*

tutte le ulteriori pretese economiche atterree;

- nelle more, in data 22.10.2022, la Direzione Lavori, su richiesta della Stazione Appaltante, predisponendo lo stato di consistenza da riportarsi ai lavori eseguiti a tutto il 26.10.2020, data in cui l'impresa ha cessato qualsiasi intervento sul cantiere, da cui scaturiva un credito residuo dell'impresa per lo svincolo delle ritenute di legge in ragione di € *omissis*, a meno dei maggiori importi da ascrivere alle forniture di materiali a piè d'opera garantiti dall'appaltatore per la conclusione di tutti i lavori e valorizzati negli atti contabili nella misura del 50% del valore della relativa voce di prezzo secondo le previsioni del Capitolato speciale d'appalto;
- con successiva nota prot. n. 145/2022/100-12 del 18.11.2022, la Direzione Lavori valutava in € *omissis* il maggiore importo da riconoscersi all'impresa per i materiali forniti a piè d'opera di cui al punto precedente;
- a seguito della discussione all'udienza del 08.11.2022, il Giudice, anche alla luce della circostanza dell'intervenuta verifica dello stato di consistenza, depositata dalla Tecnobuilding s.r.l. in giudizio, disponeva il rinvio all'udienza del 29-06-2023 per consentire alle parti di valutare la proposta conciliativa;
- le parti convenivano di definire il giudizio in via amministrativa mediante transazione, tenendo conto della proposta giudiziale, della volontà dell'Impresa di non terminare i lavori, nonché delle risultanze dello Stato di Consistenza e della valutazione compensativa della Direzione dei lavori (nota prot. n. 145/2022/100-12 del 18.11.2022) senza con ciò

procedere a reciproche ammissioni di responsabilità;

- l’Autorità ritiene utile ed opportuno addivenire ad una conciliazione transattiva ed equitativa in funzione di economicità ed efficienza dell’azione amministrativa, al fine di elidere pendenze giudiziarie potenzialmente foriere di ulteriori e maggiori esborsi;

- rispetto all’ipotesi transattiva è stato acquisito parere favorevole della Avvocatura interna all’Autorità ed emessa la delibera presidenziale n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ di approvazione del presente atto in schema;

- tutti i documenti richiamati nel presente risultano negli atti dell’Autorità, e sono ben conosciuti da entrambe le parti, ad esclusione del citato parere, essendo lo stesso, per sua natura, sottratto “*all’accesso*” e non ostensibile;

- è stato quindi redatto il presente atto a carattere transattivo ed equitativo, con il quale le parti, riconoscendo reciproca buona fede e linearità di azione, hanno inteso disciplinare anche le altre questioni afferenti l’appalto affidato;

- le parti dichiarano, ai sensi dell’art. 1966 cc, di avere la capacità di sottoscrivere il presente atto a carattere transattivo;

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

ART. 1)

Le premesse sono parte essenziale e vincolante del presente atto e devono intendersi qui integralmente trascritte, così come tutti i documenti ivi citati e qui richiamati per relationem.

ART. 2)

Le parti come in epigrafe costituite transigono, ai sensi del combinato disposto degli artt. 239 del Decreto Legislativo 163/2006 e 1965 del codice civile, sulle pretese dell'impresa relative all'appalto in oggetto evidenziato.

Le parti si danno reciproca manleva da qualsiasi diversa rivendicazione che possa essere collegata alla narrativa di cui alle premesse.

ART. 3)

Con l'integrale pagamento degli importi dedotti nel presente atto, l'Autorità, in riferimento a tutte le pretese vantabili e vantate dall'impresa con l'Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Napoli Sezione Specializzata in materia di Imprese RGACC n. *omissis*/2021, rinuncia all'esecuzione da parte dell'impresa, dichiaratasi a tanto indisponibile, dei lavori residui e, tenuto conto di quanto proposto dal Giudice, dello Stato di consistenza, della valutazione compensativa prot. n. 145/2022/100-12 del 18.11.2022, riconosce a detta impresa l'importo complessivo di Euro *omissis (omissis)* IVA non imponibile ex art.9 DPR N. 633/72.

Tutto ciò con le precisazioni convenute al successivo art.6), senza che l'impresa possa richiedere e/o pretendere, compensi o indennità aggiuntive rispetto alla somma sopraindicata.

L'Autorità con l'integrale pagamento degli importi dedotti nel presente atto rinuncia a qualsiasi pretesa nei confronti dell'Impresa, fatti salvi i vizi dell'opera, desumibili secondo la normativa vigente.

ART.4)

L'impresa rinuncia a tutte le domande proposte con Atto di Citazione innanzi al Tribunale Civile di Napoli Sezione Specializzata in materia di

Imprese RGACC n. *omissis/2021* e contestualmente accetta la quantificazione economica espressa nell'art.3) che precede, le modalità di liquidazione convenute nel successivo art. 6), nonché le ulteriori pattuizioni inerenti all'accertamento tecnico-contabile di cui all'art. 7), dichiarando che con l'avvenuto integrale adempimento da parte dell'Autorità, non avrà più nulla a pretendere in merito a qualsivoglia richiesta, rinunciando, pertanto, a qualsiasi pretesa e azione esperibile, connessa all'appalto di che trattasi.

L'impresa, a seguito dell'integrale incasso degli importi pattuiti con la presente transazione abbandonerà l'azione RG *omissis-2021* e tutte le domande principali e subordinate (sia relative alle riserve sia relative al risarcimento dei danni) nelle forme degli artt.181 e 309 cpc.

Le parti riconoscono reciprocamente la linearità di operato, prendendo atto l'impresa di come la somma riconosciuta dall'Autorità sia sottesa ad un equo compenso e non già ad acquiescenza alcuna rispetto alle riserve espresse ed all'azione proposta con il giudizio RG n. *omissis/2021*.

ART.5)

L'impresa dichiara di ben conoscere ed accettare come la sottoscrizione e l'efficacia del presente atto non equivalgano, né sottintendano accettazione da parte dell'Autorità delle opere, che risultano realizzate a tutto il 26.10.2020 (Stato di Avanzamento Lavori n. 10) od assentimento sulla validità della loro esecuzione. Resta ferma la garanzia ex art. 36 del Contratto di Appalto del 22.1.2013 registrato all'Agenzia delle Entrate di Salerno in data 27.03.2013 al n. 2744.

ART.6)

	<p>La somma a tacitazione complessiva di ogni avere per l'impresa di Euro</p>	
	<p><i>omissis (omissis)</i> IVA non imponibile, sarà così corrisposta:</p>	
	<p>a) € <i>omissis</i> (euro <i>omissis</i>) IVA non imponibile la cui fatturazione è</p>	
	<p>autorizzata con la sottoscrizione del presente atto;</p>	
	<p>b) € <i>omissis</i> (euro <i>omissis</i>), IVA non imponibile, o il diverso importo</p>	
	<p>valutato dalla Commissione di Collaudo da fatturarsi all'esito della</p>	
	<p>sottoscrizione da parte dell'impresa del verbale di accertamento</p>	
	<p>tecnico-contabile e al rilascio da parte dell'impresa delle certificazioni</p>	
	<p>CEI EN 61439 della quadristica elettrica e del telecontrollo installata,</p>	
	<p>di quella fornita e non installata, nonché alla ricertificazione dei quadri</p>	
	<p>elettrici della cabina elettrica TR1 che è stata oggetto delle modifiche</p>	
	<p>previste nell'appalto ed ancora le certificazioni ai sensi del D.M</p>	
	<p>37/2008 e ss.mm.ii. relative agli impianti elettrici e antincendio della</p>	
	<p>camera di manovra della stazione di pressurizzazione. L'importo</p>	
	<p>corrisponde per € <i>omissis</i> allo svincolo delle trattenute dello 0,5%,</p>	
	<p>previste per legge sui SAL, e per € <i>omissis</i> al maggiore importo delle</p>	
	<p>forniture rese disponibili dall'Appaltatore, quantificato dall'Autorità</p>	
	<p>sulla scorta della valutazione compensativa della Direzione dei lavori</p>	
	<p>(nota prot. n. 145/2022/100-12 del 18.11.2022).</p>	
	<p>Il materiale pagamento della fattura di cui alla lettera a) avverrà entro e non</p>	
	<p>oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, mentre il pagamento</p>	
	<p>della fattura di cui alla lettera b) avverrà secondo i termini di regolamento</p>	
	<p>per la rata di saldo, entro 60 giorni dal rilascio delle garanzie previste per</p>	
	<p>legge.</p>	
	<p>In ogni caso, l'Impresa è autorizzata ad emettere fattura per il pagamento</p>	
	<p>- 12 -</p>	

della somma di cui alla lettera b) al termine di mesi 4 dalla sottoscrizione del presente atto di transazione anche in assenza del Verbale di Verifica Tecnico – Contabile.

L’Autorità provvederà al relativo pagamento entro 60 giorni dall’emissione della fattura, indipendentemente da eventuali ritardi nell’accertamento di cui al successivo articolo 7) anche in assenza delle garanzie previste per legge come presupposto del pagamento della rata di saldo.

In tal caso non si procede allo svincolo della cauzione definitiva fino all’accertamento tecnico-contabile o, comunque, non si procede allo svincolo della cauzione definitiva prima di dodici mesi dalla sottoscrizione della presente transazione, trascorsi dodici mesi la cauzione definitiva sarà automaticamente intesa come svincolata.

Da tale pagamento, in ogni caso, la transazione si intenderà ottemperata e saranno pienamente efficaci le rinunce delle parti di cui ai precedenti articoli 3 e 4.

Tutti i pagamenti interverranno sul conto corrente bancario, contraddistinto dal codice IBAN: *omissis*, intestato all’impresa e che viene dichiarato dalla stessa “*dedicato anche se non in via esclusiva*”, come previsto dalla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii..

ART.7)

L’impresa si dichiara disponibile a partecipare alle operazioni di accertamento tecnico-contabile, escludendo espressamente qualsiasi prova di funzionamento delle opere realizzate, da effettuarsi a cura della Commissione di Collaudo ed a sottoscriverne l’esito ai fini della liquidazione della somma di € *omissis* (euro *omissis*, IVA non imponibile, come innanzi definita o del

diverso importo valutato dalla citata Commissione. Le parti si danno scambievolmente atto che se all'esito delle operazioni di accertamento tecnico-contabile dovessero emergere difetti si procederà, esclusivamente, alla proporzionale detrazione delle corrispondenti somme dalla rata di saldo, se non già versata ai sensi del precedente articolo 6; se già versata, si farà ricorso alle garanzie ancora attive fino alla concorrenza delle somme da recuperare.

ART.8)

Nell'ambito della transazione raggiunta, che non ha carattere novativo del contratto originario, le parti convengono l'espressa rinuncia dell'impresa a pretendere qualsiasi compenso aggiuntivo, anche a mero titolo di oneri e costi, incluse le relative spese legali.

Resta fermo l'onere di rimborso dell'importo di € *omissis* a carico dell'Autorità, pari alla metà del contributo unificato versato dalla parte attrice per promuovere il giudizio oggetto di transazione. Tale contributo verrà rimborsato previa emissione a cura dell'impresa di nota di debito, IVA esente, autorizzata con la sottoscrizione del presente atto e materialmente liquidata entro e non oltre 60 giorni dalla sottoscrizione del presente atto ai riferimenti bancari riportati al precedente articolo 6.

ART. 9)

Il presente atto è stato redatto e sottoscritto nel comune spirito di correttezza e buona fede e come tale lo stesso dovrà essere attuato ed interpretato.

Il presente atto, redatto in un unico originale, viene letto, confermato, dichiarato conforme alle reciproche volontà e, conseguentemente, sottoscritto dalle parti in modalità digitale.

I rispettivi difensori sottoscrivono il presente atto per rinuncia al vincolo di solidarietà professionale ex articolo 13, comma 8, della legge professionale forense.

ART.10)

Il presente atto viene acquisito agli Atti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale e sottoposto a registrazione fiscale, in misura fissa, ai sensi dell'art.40 del D.P.R. n. 131/1986 in caso d'uso a carico della parte richiedente.

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO  
CENTRALE

(\_\_\_\_\_)

TECNOBUIDING S.R.L.

(\_\_\_\_\_)

Avv. Barbara Pisacane

avv. Ermanno Santoro